

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**Doc. CXXVIII**  
**n. 1/4**

## RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO  
DELLA REGIONE MARCHE

(Anno 2005)

*(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

**Presentata dal difensore civico della regione Marche**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 2006**  
—————



**S O M M A R I O**

Normativa di riferimento .....	Pag.	7
Introduzione .....	»	9
Evoluzione del quadro normativo ed istituzionale della difesa civica .....	»	10
Il Difensore civico e i diritti umani .....	»	14
Coordinamento .....	»	18
Organizzazione dell'Ufficio .....	»	19
Attività dell'Ufficio .....	»	20
Ambiente e territorio .....	»	22
Inquinamento elettromagnetico .....	»	24
Accesso agli atti - Interventi <i>ex lege</i> 241/1990 .....	»	26
Enti locali .....	»	28
Assistenza sanitaria e sociale .....	»	30
Questioni tributarie e previdenziali .....	»	32
Varie .....	»	33
Conclusioni .....	»	34
Catalogazione di archivio degli argomenti .....	»	36
Appendice e grafici .....	»	37
Testo aggiornato della legge regionale per l'istituzione del Difensore civico .....	»	41
Ordinamento delle Autonomie locali .....	»	47
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone <i>handicappate</i> .....	»	48
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo .....	»	49
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ..	»	50
Disposizione per la delegificazione di norme e per la sempli- ficazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999 .....	»	51



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE**

### **UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

#### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2005**

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2005 dall'Ufficio del Difensore Civico della Regione Marche viene presentata al Presidente ed ai componenti il Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 14 ottobre 1981, n. 29, articolo 9, nonché agli Onorevoli Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n° 127, art. 16.

Ancona, marzo 2006



**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **Costituzione della Repubblica Italiana – art. 97**
- **L. Cost. 22.11.1999 n. 1**  
*“Autonomia statutaria delle Regioni”*
- **L. Cost. 18.10.2001 n. 3**  
*“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*
- **Legge Regionale 14 ottobre 1981 n. 29**  
*“Istituzione del Difensore Civico”*
- **Legge Regionale 13 marzo 1985 n. 7**  
*“Disposizioni per la salvaguardia della flora Marchigiana”*
- **Legge Regionale 26 aprile 1990 n. 30 - art. 35**  
*“Organizzazione amministrativa della Regione”*
- **Legge 8 giugno 1990 n. 142 - art. 8**  
*“Ordinamento delle Autonomie Locali”*
- **Legge 7 agosto 1990 n. 241 - art. 25**  
*“Accesso ai documenti amministrativi”*
- **Legge 5 febbraio 1992 n.104 - art. 36**  
*“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i doveri per le persone handicappate”*
- **Legge 15 maggio 1997 n. 127 – art. 16**  
*“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo”*
- **Legge 22 luglio 1997 n. 44**  
*“Norme in materia di assegnazione e gestione alloggi popolari”*
- **Legge 1° dicembre 1997 n. 71 –**  
*“Norme per la disciplina delle attività estrattive”*

- **Legge 16 giugno 1998 n. 191 – art. 2 comma 27**  
*“Modifica alla legge 15 maggio 1997 n.127”*
  
- **D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 – artt. 11 e 136**  
*“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*
  
- **Legge 24 novembre 2000 n. 340 – art. 15 –**  
*“Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di provvedimenti amministrativi”*
  
- **Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 9 – art. 3 –**  
*Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 13.03.1985 n.7 concernente  
“disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana”*
  
- **Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20 - art.13**  
*“Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”*
  
- **Legge Regionale 24 luglio 2002 n. 10**  
*“Inquinamento luminoso”*
  
- **Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13**  
*“Riordino Servizio Sanitario Regionale”*
  
- **Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7**  
*“Disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale”*
  
- **Legge 21 febbraio 2005 n. 15**  
*“Modifica ed integrazione L. 241/1990”.*

### ***Introduzione***

Al termine del mio mandato, dopo 5 anni di attività istituzionale della Difesa Civica svolta nella Regione Marche, posso offrire un quadro organico della stessa nonché delle funzioni e degli interventi svolti, in adempimento alla legge regionale del 1981 e nei riguardi delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Il numero delle persone che si sono rivolte al Difensore per presunte lesioni dei loro diritti od interessi da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato e quindi dei relativi procedimenti attivati è stato sempre cospicuo ed in continuo aumento, denotando come l'ufficio, nel complesso, abbia potenziato il suo ruolo e convalidato la sua presenza nel territorio, concorrendo ancora a facilitare le complesse relazioni tra cittadini ed istituzioni. (Il numero delle nuove richieste di intervento formalizzate in fascicolo sono state 167).

Il mio personale impegno è consistito quindi nel dare vita ad una istituzione che fosse al servizio del cittadino nella maniera più efficace ed efficiente possibile; ho cercato in particolare di essere quotidianamente a completa disposizione dei cittadini stessi in maniera diligente, dinamica, equa ed imparziale. E anche a tal riguardo ho dato ulteriore impulso alla serie di incontri con il pubblico nell'ambito del territorio regionale estendendo i consueti incontri settimanali nei vari capoluoghi anche alla istituenda provincia di Fermo.

## ***Evoluzione del quadro normativo ed istituzionale della Difesa Civica***

La figura del Difensore civico, quale Ombudsman (etimologicamente colui che è legittimato ad agire per altri) nasce in Svezia all'inizio del XIX secolo. La costituzione svedese del 1809 lo configura come "commissario del Parlamento", che ha la funzione di supervisionare l'attività dei funzionari ed, in generale, della Pubblica Amministrazione. A questa tipologia classica di Difensore civico si affianca più di recente (a partire dalla seconda metà del XX secolo), secondo il modello britannico e francese, la figura del "mediatore amministrativo", nominato dal governo per migliorare le relazioni fra l'Amministrazione e i cittadini.

Sulla base di queste due tipologie, un organo di tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione ha trovato ampia diffusione nel mondo, essendo previsto ormai in più di 120 Stati (generalmente con copertura costituzionale), anche se con funzioni spesso differenti, come emerge dalla molteplicità di "*nomen Juris*" che può assumere (Mediatore, Difensore civico, Difensore del popolo, Protettore dei cittadini, Avvocato del popolo).

L'opportunità di istituire un organismo di questo genere ha trovato un riconoscimento internazionale nella raccomandazione n. 757 del 29 gennaio 1975 del Consiglio d'Europa, di invito agli Stati a studiare la possibilità di assegnare a determinati organi, tanto a livello nazionale

che regionale o locale, funzioni analoghe a quelle esercitate dagli Ombudsmen o dai Mediatori già esistenti. Ad essa ha fatto riscontro anche l'istituzione del Mediatore Europeo, introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992.

Malgrado in Italia manchi un Difensore civico nazionale – per quanto risalenti siano le sollecitazioni della dottrina (basti ricordare il volume curato da Costantino Mortati nel 1974) – il nostro ordinamento conosce esperienze significative di Difesa civica, sviluppatasi a livello regionale, fin dai primi statuti delle regioni ordinarie (Toscana, Liguria, Lazio, Marche con legge ordinaria) e poi a livello comunale e provinciale (L. n. 142 del 1990, ora art. 11 D.lgs. n. 267 del 2000).

Ne esce fuori una immagine eterogenea della difesa civica, variamente regolata da leggi dello Stato, Statuti regionali, provinciali, e comunali, leggi regionali, regolamenti provinciali e comunali e ancor più variamente applicata, spesso facendo leva sulla buona volontà dei singoli (si parla di sistema “a macchia di leopardo”).

L'esigenza di ridisciplinare l'intera materia e, soprattutto, di colmare la lacuna rappresentata dalla impossibilità di utilizzare gli strumenti della difesa civica rispetto agli organi dell'Amministrazione statale, è stata molto sentita nel corso della XIII legislatura. I numerosi d.d.l. presentati sul punto hanno portato alla creazione di un Comitato ristretto in seno alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati: si è così arrivati ad un Testo Unificato (Atti Camera n. 619 ed abbinati) che tuttavia non è giunto all'approvazione finale.

Eppure proprio in quegli stessi mesi ai Difensori civici veniva attribuita una importantissima competenza riguardo all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con la modifica dell'art. 25 della L. n. 241 del 1990, operata dalla L. n. 340 del 2000, (prevedendo una

forma semplificata di ricorso al “Difensore civico competente” avverso i dinieghi di accesso).

Il paradosso di questa legge consiste nel fatto che è risultato assai difficoltoso applicare siffatta nuova e significativa competenza proprio per la struttura “a macchia di leopardo” dei Difensori: si sono avute notevoli difficoltà nell’individuazione del Difensore caso per caso competente, sia per sovrapposizioni fra i livelli di competenza dei difensori degli enti territoriali, sia per la mancanza di un Difensore nazionale, competente rispetto alle Amministrazioni statali (tipico il tentativo di estendere interpretativamente la competenza dei difensori civici regionali in ordine agli atti di competenza delle Amministrazioni periferiche dello Stato); il problema è stato poi risolto con la creazione della Commissione per l’accesso nella modifica alla L. n. 241 del 2005.

Tuttavia, non sembra che si possano risolvere le lacune a cui porta l’incompleta e parziale attivazione nel nostro ordinamento degli istituti e degli organi della Difesa civica mediante la creazione di nuovi organismi o di Difensori civici di settore. Preoccupa anzi la tendenza già invalsa: dal 2001 in avanti è stato presentato soltanto il PdL per l’istituzione del Difensore civico nazionale, mentre si è proposta l’istituzione di numerosi Difensori civici di settore, per la tutela dei diritti dei militari di leva, dell’ambiente, del candidato nei concorsi pubblici, per l’infanzia e l’adolescenza, per le persone private della libertà personale.

Si ritiene auspicabile una diversa attenzione al problema della istituzione di un Difensore civico nazionale, rinforzandone il ruolo anche con una apposita previsione costituzionale (una soluzione in questo senso è contenuta nel PdL C. 878, che propone l’inserimento di un articolo 113-bis della Costituzione, secondo cui: “E’ istituito il difensore civico come alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la

difesa dei diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri. La legge definisce le modalità di scelta e le funzioni del difensore civico”.

E a tale proposito va qui ricordato come anche la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle regioni e delle province autonome abbia già predisposto ed approvato un documento di proposta per una disciplina organica della difesa civica in Italia, che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Difensore civico nazionale; documento inoltrato e proposto presso le competenti sedi e discusso altresì in seno alla Commissione di lavoro composta da Difensori civici e Parlamentari nella riunione svoltasi a Roma nel novembre 2005 sul tema “il ruolo dei Difensori civici come garanti dei cittadini”.

Il quadro attuale della difesa civica, in definitiva, si presenta ancora alquanto complesso e disomogeneo, così da far ritenere ancora non completo l’assetto degli strumenti di difesa civica nel nostro sistema ed inconcluso lo sforzo progettuale della ricerca di una difesa civica appropriata ad una amministrazione pubblica che, tramite il Difensore civico, voglia elevare i suoi standards di efficienza e nel contempo promuovere la cultura della tutela dei diritti di cittadinanza amministrativa (come definiti da Sabino Cassese), o quella della tutela dei diritti umani, configurando in tal caso, il Difensore civico come “magistrato naturale dei Diritti Umani”.

### *Il Difensore civico e i Diritti umani*

La questione dei diritti umani rientra così anche nelle funzioni e nei compiti di oggi del Difensore civico e risulta particolarmente rilevante nel suo lavoro perché, e va qui sottolineato, esiste uno stretto legame tra cattiva Amministrazione e violazione dei diritti umani.

Un aspetto che sta acquistando progressivamente terreno nel dibattito culturale sul Difensore Civico è pertanto quello relativo al legame tra difesa civica e diritti umani. Si tratta di un tema suggerito da quella tendenza ormai irreversibile alla *“internazionalizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali”*, che prende avvio nel dopo guerra dalla istituzione dell’O.N.U., dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo di New York e più di recente dalla approvazione della *“Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea”* (Nizza Dicembre 2000) in base alla quale la Difesa Civica ha rafforzato la consapevolezza che ad essa spetta garantire il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate *“in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole”*.

Da questo punto di vista il Difensore Civico, quindi, esercita un ruolo di grande importanza nella pratica dei diritti umani perché è in contatto direttamente e contemporaneamente con i bisogni e le richieste essenziali dei cittadini e con i problemi di buona amministrazione. In questo senso i documenti internazionali delle varie organizzazioni, definiscono il Difensore Civico uno strumento di tutela e promozione non giurisdizionale dei diritti umani, sottolineandone anche la capacità di svolgere una funzione di collegamento, di raccordo fra diritto internazionale dei diritti umani e diritto interno dello Stato.

Il Difensore Civico, peraltro, nell'affrontare le situazioni di cattiva amministrazione, agisce con un contatto concreto teso alla risoluzione dei problemi e favorisce in questo modo la comprensione e la cooperazione fra cittadini e pubblica amministrazione. Questo approccio pragmatico, molto importante al fine della protezione dei "diritti umani", è ancora più evidente se si considera che sono proprio le persone maggiormente vulnerabili (immigrati, anziani, disabili, malati, detenuti ecc.) ad avere più bisogno di procedure che tutelino i loro diritti in maniera rapida, informale e gratuita.

Desidero a tale proposito ricordare qui il Forum di Barcellona del 2004 organizzato dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e dal congresso dei Poteri locali e regionali sul tema "Diritti umani e amministrazioni regionali e locali" con lo scopo di dare nuovo impulso a forme di cooperazione tra gli Ombudsmen e le altre istituzioni per l'esame dei problemi relativi alle possibili interferenze nel lavoro dei Difensori Civici tra pratiche di cattiva amministrazione e violazione dei diritti umani.

Ed è così emerso ulteriormente come il compito principale dei Difensori Civici consiste nella protezione e nella difesa dei diritti umani. In questo senso, non vi è alcuna contraddizione tra il mandato del Difensore Civico inteso in senso classico, che è di prevenire e contrastare la cattiva amministrazione ed il mandato di difendere i diritti umani. La differenza tra i due mandati è più simbolica che reale, dato che gli esempi più seri di cattiva amministrazione sono proprio le violazioni dei diritti umani.

E' chiaro che il concetto dei diritti umani si è evoluto ed esteso includendo non solo i diritti politici, ma anche quelli economici, ambientali e sociali, per cui oggi il Difensore Civico si occupa di diversi problemi che riguardano non solo la violazione dei diritti fondamentali, ma anche altri diritti come, ad esempio, le conseguenze prodotte da inquinamenti di varia natura.

Sulla base di tale vastità di problemi, che i Difensori Civici si trovano ad affrontare, è ovvio riconoscere ai Difensori regionali un ampio campo

d'intervento. Questo, però, non significa che essi debbano avere competenze e compiti generali. E' necessario, infatti, evitare l'interferenza con gli altri meccanismi di controllo già esistenti, specialmente quelli giuridici.

L'efficacia degli interventi dipenderà, però, dai mezzi disponibili, dai metodi usati e dalle risorse fruibili che devono essere rinforzati.

Ed ancora alla tavola rotonda di Barcellona, particolare risalto è stato dato alla esigenza della creazione di una rete di Difensori Civici, la quale dovrebbe garantire maggiore efficacia alle attività di mediazione, grazie allo scambio ed alla condivisione di informazioni ed esperienze. Questo può costituire un'importante opportunità di formazione per i Difensori Civici ed i loro collaboratori. La rete può essere creata sia a livello europeo che a livello nazionale e locale. In questo ambito alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa hanno già maturato una notevole esperienza. Alla fine, l'efficacia della rete dipenderà dall'impegno che i propri membri metteranno per il servizio ai cittadini più che per la riafferma delle proprie competenze.

Questa attenzione verso i diritti umani solo in tempi recenti si è accentuata, mentre i Difensori Civici italiani hanno giocato il loro ruolo quasi esclusivamente sul terreno dei rapporti tra cittadino e burocrazia, lasciando così in ombra la funzione di tutela dei diritti umani che invece è essenziale come si rivela nell'esperienza internazionale dell'ombudsman.

La difesa civica del nostro Paese è infatti nata in ritardo e, come già detto, per opera delle Regioni tra gli anni settanta ed ottanta come funzione finalizzata sia a tutelare i diritti dei cittadini lesi da atti e comportamenti di *maladministration* prodotti dagli apparati pubblici sia a suggerire rimedi per migliorare le *performances* delle amministrazioni, risultando così come una delle modalità di modernizzazione della pubblica amministrazione. Ora, dopo oltre tre decenni, la Difesa Civica e le Regioni sono chiamate a nuove sfide.

Fenomeni sociali ed istituzionali di grande rilievo (migrazioni, nuove povertà, diverso rapporto pubblico-privato, integrazione europea, ecc) aprono terreni

nuovi – al di là di quello che riguarda i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni nei quali si rileva l'esigenza di tutela dei diritti umani.

Le Regioni, nel nuovo modello istituzionale che sta emergendo nell'ordinamento della Repubblica, diventano motore del raccordo tra sistemi generali (nazionale ed europeo) e sistemi locali sotto il profilo della rappresentanza della complessità sociale e delle identità.

Le Regioni dimostreranno di essere all'altezza del loro nuovo ruolo se sapranno mettere a frutto le potenzialità loro riconosciute dal nuovo ordinamento costituzionale orientandole organicamente a favore di una più felice sintesi nel rapporto tra cittadini ed istituzioni.

La Difesa Civica incide sull'esercizio ed il metodo della democrazia e ha coscienza che non è più possibile accettare che i diritti siano lesi o violati senza cercare di porvi rimedio, di prevenire o correggere situazioni incompatibili con la dignità e gli interessi di ogni persona.

Attuare anche nella nostra regione una moderna, completa ed efficiente forma di Difesa Civica per la migliore tutela dei diritti degli amministrati, sì da avvicinarsi a quella operante nel resto d'Europa, è ora compito precipuo soprattutto del legislatore regionale che ha già dimostrato particolare attenzione e sensibilità in materia, prevedendo finalmente l'istituto nel nuovo Statuto, approvato di recente.

### *Coordinamento*

E' di tutta evidenza che tanto più incisiva sarà l'attività della difesa civica, e cioè la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini, quando più organizzata ed estesa sarà l'attività di coordinamento ai vari livelli.

A questo scopo è stata avviata una iniziativa per affiancare il coordinamento regionale dei Difensori civici locali in modo da dare allo stesso maggiore sostegno ed apporto; al mio successore affido tale importante compito in vista anche di accentrare presso l'Ufficio tale organismo.

Assidua è stata poi la partecipazione periodica al coordinamento dei Difensori civici regionali in Roma (costituito sin dal 1995) ed a vari congressi e tavole rotonde svoltesi nel corso dell'anno.

Tale attività ha consentito e consentirà:

- di assicurare uniformità di comportamenti e di decisioni sulle più importanti e determinanti fattispecie al fine di realizzare, e ciò vale soprattutto nei confronti della Pubblica Amministrazione, linearità di comportamenti che rendono più facile l'accoglimento delle istanze, evitando arbitrarieità e disparità di giudizio nella medesima fattispecie;
- di garantire, attraverso una costante collaborazione, il necessario spessore tecnico-giuridico anche ai Difensori civici locali talvolta sprovvisti dei mezzi e delle persone necessarie ad affrontare temi particolarmente complessi e difficili;
- di diffondere – a tutti i livelli – non soltanto la conoscenza ma altresì la “cultura” della difesa civica.

### ***Organizzazione dell'Ufficio***

La struttura organizzativa del Difensore civico, rimasta invariata rispetto all'anno precedente, sempre in attesa di una nuova auspicata legge regionale che ne definisca in maniera più precisa e puntuale le funzioni e la pianta organica, è composta di un servizio segreteria e di due uffici coordinata da un dirigente preposto al settore "Autorità indipendenti".

La struttura stessa si avvale di due collaboratori di categoria B (di cui uno parzialmente), di uno di C, che svolgono i compiti di videoscrittura, protocollo atti, apertura e classificazione fascicoli, archiviazione pratiche (sia cartacee che informatiche) e ricerca giuridica mediante l'utilizzo dei vari siti su internet, nonché di due funzionari in diretta collaborazione con il titolare dell'ufficio. Un terzo funzionario, trasferito ad altro servizio, non è stato sostituito.

Tale struttura, così organizzata, è riuscita a far fronte a tutte le richieste di tutela civica, sempre numerose, proveniente da tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la questione economico-finanziaria dell'ufficio, non vi è proprio nulla da aggiungere ancora in quanto la struttura – come sempre, ma invano, segnalato negli anni precedenti – non dispone di risorsa veruna! (Forse unica in campo locale e nazionale!)

### *Attività dell'Ufficio*

L'attività del Difensore civico nel 2005 è stata intensificata.

La complessità dei casi presentati ha comportato un aumento di lavoro e nel contempo lo ha reso più qualificato e qualificante.

La partecipazione a convegni nazionali ed internazionali ha costituito momenti di confronto, studio ed approfondimento di problematiche ed in particolare di quelle relative ai minori.

Da ciò è nata la necessità di un approfondimento attraverso un lavoro di analisi e verifica che è sfociato in un progetto che è stato svolto in collaborazione con gli altri settori costituenti "l'Ufficio Autorità indipendenti".

Il risultato di tale lavoro è stata la bozza di un opuscolo, presentato alla Direzione Generale del Consiglio regionale, da stampare e distribuire per far conoscere le figure di garanzia regionali e le loro peculiarità.

L'apertura di un altro punto di ascolto per i cittadini, come detto in precedenza, è stata effettuata a Fermo presso la sede del Comune.

L'aumento di richieste di interventi è strettamente collegata anche a tale evento.

Il Difensore civico regionale, inoltre, su richiesta del Presidente della Conferenza nazionale dei Difensori civici, ha effettuato la nomina di un Difensore civico comunale in rappresentanza di tutti gli altri Difensori civici in seno alla stessa Conferenza nazionale.

Costante è stata la collaborazione con l'Ufficio del Garante per l'Infanzia per la risoluzione di varie problematiche relative ai minori.

L'analisi delle problematiche trattate mette in evidenza come al Difensore civico sia affidata una competenza pressoché generale, sia

pure con modalità e poteri differenti a seconda degli interlocutori istituzionali.

L'Ufficio, infatti, esplica, eccetto che in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza, la sua sfera di intervento in tutti i versanti della P.A. presenti sul territorio regionale.

Ciò ha fatto sì che il Difensore civico rappresentasse per i cittadini un interlocutore privilegiato per chiedere notizie, porre quesiti e per avere comunque suggerimenti utili per meglio districarsi nei meandri delle procedure e della burocrazia.

La tutela amministrativo-giuridica offerta dalla difesa civica è stata esperita, soprattutto, in favore di coloro che sono sprovvisti di mezzi economici, o che, non abili a districarsi dalle pastoie burocratiche, possono essere ritenuti "fasce deboli" ovvero persone più indifese di fronte alla Pubblica Amministrazione.

Ho il più delle volte cercato una composizione bonaria delle vertenze, con risultati spesso soddisfacenti per il cittadino perché derivanti da un chiarimento o da una intesa. Notevole, come sempre, è stata poi l'attività di ascolto e di consulenza, come già esposto, che ha coinvolto comunque il personale assegnato all'Ufficio per capire la natura delle richieste ed andare incontro ai desiderata dell'interessato.

Nel tracciare un quadro di sintesi del lavoro, all'interno delle singole materie, ho ritenuto utile dare un approfondimento ed una elencazione, sia pure per sommi capi, ad alcuni interventi più significativi che hanno maggiormente impegnato l'ufficio.

### ***Ambiente e Territorio***

Le questioni più rilevanti hanno riguardato le norme per la disciplina delle attività estrattive e l'inquinamento da polvere sottili.

La L.R. 1/12/1997 n. 71 detta nuove norme per la disciplina delle attività estrattive in sostituzione di quelle contenute nella precedente L.R. 22/05/1980 n. 37.

Un circolo ecologico della Regione ha fatto richiesta per sapere se un'impresa che effettua uno sbancamento può avanzare diritti su materiali estratti per fini urbanistici e se questi possono essere liberamente commercializzati dal titolare della concessione edilizia.

Tutta la normativa relativa alle cave è stata oggetto di interpretazione da parte del Servizio Legislativo e Affari Istituzionali dell'Amministrazione Regionale il quale, sul punto, così si è espresso:

“L'estrazione del materiale che, pur appartenendo alla categoria delle cave, avviene in occasione di scavi effettuati per scopi diversi e regolarmente autorizzati, non costituisce né può costituire attività di cave da assoggettare alle disposizioni della L.R. 71/1997.

Da ciò consegue che non rientra in tale attività l'estrazione di materiale appartenente alla categoria delle cave che avviene in occasione di scavi necessari per la realizzazione di costruzioni, di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, di opere pubbliche o di altri manufatti.”

Si precisa, altresì, nel parere che vi è sempre un divieto assoluto di commercializzazione dei materiali estrattivi.

Tale principio, peraltro, vieta soltanto di vendere al pubblico i materiali così estratti ma non vieta a coloro che in tal modo ne hanno acquisito il

legittimo possesso di poterne fare oggetto di scambio con altri prodotti e di cederli a coloro che eseguono i lavori o che forniscono i materiali necessari per l'esecuzione delle opere a scapito dei costi degli stessi. In tal senso si è quindi pronunciato l'Ufficio.

Per quanto riguarda l'inquinamento da polvere sottili, la questione è stata sollevata da cittadini di una città delle Marche, ma essa è purtroppo di attualità nei Comuni medio – grandi di tutta la Regione ed in campo nazionale.

In particolare, questi cittadini chiedevano al proprio Comune che fosse installata una stazione per la determinazione delle polveri sottili nella zona.

Il Difensore Civico Regionale interessava il Comune di competenza e l'ARPAM (Azienda Regionale di Protezione dell'Ambiente) la quale provvedeva a precisare e rispondere che la via di cui si stava trattando, si trovava nel centro storico e pertanto risentiva delle problematiche dei grandi centri urbani, in merito alla cui risoluzione, di competenza dell'attività comunale, la Regione Marche aveva emanato linee di indirizzo per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10.

Quindi i provvedimenti da prendere erano alcuni contingenti, come limitazioni del traffico, targhe alterne, ecc. ed altri erano strutturali come interventi vari sul tessuto urbano.

La risposta dell'ARPAM continuava affermando che il Servizio Area del Dipartimento era a disposizione del Comune qualora si fosse ritenuto opportuno procedere a misure specifiche e localizzate per programmare idonei interventi di misure in base alle richieste che sarebbero pervenute.

Attualmente la questione, su intervento dell'Ufficio, è seguita dal Difensore Civico locale competente.

### ***Inquinamento elettromagnetico***

La diffusa domanda di elettrificazione e lo sviluppo di informatica e telecomunicazioni, hanno moltiplicato la presenza di impianti primari (elettrodotti, stazioni di trasformazione e controllo, reti informatiche, antenne) e di piccoli e grandi apparecchi di uso quotidiano (PC, cellulari, radio-TV, elettrodomestici) considerati irrinunciabili strumenti di vita: generano però campi elettromagnetici che, senza un adeguato controllo, sono ritenuti pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo.

Al riguardo, mi preme rilevare la recente evoluzione della giurisprudenza penale sulla materia con la Corte di Cassazione Sez. I pen. Sent. N. 5626 del 14.10.1999, nella cui massima si sancisce che “il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 del codice penale, il quale tuttavia risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa rappresentato dalla non accertata idoneità del fenomeno a produrre effetti sulla salute delle persone”.

Pertanto onde elettromagnetiche sono state ritenute, dalla stessa Corte di Cassazione, ricadenti nella fattispecie del “getto pericoloso di cose” di cui all'art. 674 c.p. citato.

Nel campo scientifico non vi sono rilevanti novità: l'Organizzazione mondiale della Sanità sta effettuando ricerche epidemiologiche in vari Paesi alla ricerca di correlazioni tra l'uso del cellulare e l'incremento dei casi di tumore.

Poste tali premesse, il via libera di alcune Amministrazioni all'installazione di nuove antenne per la telefonia mobile sul territorio

ha suscitato, come noto, un'immediata reazione da parte di quei cittadini che ritengono minacciato il proprio "habitat" dalle maxi antenne.

In merito ho svolto la funzione di "mediatore" tra i cittadini istanti, spesso come già detto riuniti in Comitati, e gli Uffici competenti, in maniera tale da sviluppare un confronto/ dibattito tra tutti i soggetti coinvolti: operatori, istituzioni, cittadini.

E' certo che le problematiche afferenti l'inquinamento elettromagnetico, dai multiformi aspetti, sociali, economici, giuridici, istituzionali, anche alla luce delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 303, n. 307 del 2003, n. 336 del 2005, relative al Codice della Comunicazione, nonchè il Decreto legislativo n. 259/2003, pongono l'esigenza di un sereno confronto e approfondimento.

## ***Accesso agli atti***

### ***Interventi ex lege 241/1990***

Il filo conduttore dell'opera della Difesa Civica è la sussidiarietà e più in generale il criterio di prossimità al cittadino.

Il legislatore, nell'elaborare la riforma del procedimento amministrativo, di cui alla Legge 15/2005, ha introdotto degli elementi di opacità nello svolgimento dell'azione amministrativa di livello statale.

La nuova disciplina ha sottratto al Difensore Civico Regionale il potere di intervenire nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato in caso di determinazioni negative alle istanze di accesso, attribuendo la competenza del riesame ad una Commissione nazionale con sede nella capitale.

I casi specifici che sono stati sottoposti all'attenzione di questo Ufficio hanno costituito occasione per un intervento di più ampio respiro, che ha tenuto in considerazione non solo la singola fattispecie lamentata, ma più in generale anche gli aspetti collettivi delle problematiche avanzate.

La mancanza di accesso agli atti relativi a procedure concorsuali rappresenta la casistica più consistente in quanto le commissioni esaminatrici sono restie a presentare le risultanze del proprio lavoro ai candidati esclusi o non ammessi.

Con l'utilizzo della formula che garantisce la privacy degli altri candidati ovvero la presentazione dall'estratto dei verbali della parte relativa al richiedente si è riusciti ad ottenere la documentazione

richiesta, in particolare, da parte di un preside, la consegna ad una alunna dei verbali dei consigli di classe e degli esami di stato.

Alcune resistenze si sono notate da parte dei Comuni a cui è stata richiesta documentazione, anche se alla fine l'intervento ha dato esito positivo.

Comunque, come ogni anno la materia relativa all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 – 25 della Legge 241/1990 è stata oggetto di diversi ricorsi. In proposito si citano, a titolo esemplificativo, due interessamenti espletati:

un ufficio scolastico regionale ha respinto una richiesta di accesso presentata da una insegnante, la quale si è rivolta all'Ufficio oltre i 30 giorni che la legge assegna per opporsi al T.A.R. o al Difensore civico in presenza di denegato accesso.

Nel caso in questione, è stato suggerito all'interessata l'opportunità di rifare una nuova domanda di accesso con motivazioni diverse dalle precedenti;

in un altro caso un professore di una scuola media non riusciva a farsi consegnare diversi documenti da parte dell'Istituto in cui era insegnante. L'intervento del Difensore civico, con un semplice interessamento, otteneva favorevole risposta senza mettere in moto i meccanismi della Legge 241/1990.

### ***Enti Locali***

Le richieste pervenute che interessano le Amministrazioni locali sono state numerose in quanto sono ancora pochi gli enti (Comuni, Province e Comunità Montane) che hanno istituito l'Ufficio del Difensore civico.

Come è noto, il Difensore civico regionale non è competente per le problematiche degli enti locali e tuttavia non è mai mancato un interessamento dell'Ufficio anche se limitato ad assumere informazioni e ad indicare suggerimenti di massima.

In diversi casi, tuttavia, anche se con i limiti citati, sono stati raggiunti ottimi risultati, anche perché gli enti locali non hanno mai sollevato eccezione di incompetenza del Difensore civico ed hanno sempre proficuamente e fattivamente collaborato.

Di seguito si procede ad indicare alcune questioni più significative risolte a seguito della collaborazione fra Difensore civico e Amministrazioni locali.

Un Comune aveva richiesto il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ad un cittadino, il quale però, aveva fatto notare che l'alloggio per cui si chiedeva la tassa era vuoto, privo di allacci e quindi inagibile.

A seguito di mediazione del Difensore civico, il Comune ha riconosciuto tale situazione ed ha provveduto a restituire la tassa al cittadino che nel frattempo l'aveva versata.

Un consigliere comunale ha sollevato una questione relativa alla mancata assunzione di un geometra, a seguito di concorso interno. Il geometra di cui si tratta era risultato secondo nella graduatoria del

concorso e avendo il primo rinunciato al posto, si sosteneva che il Comune doveva assumere in servizio il secondo.

Il Difensore civico chiariva che, per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, una Pubblica Amministrazione non è obbligata a ricoprire posti vacanti servendosi della graduatoria degli idonei di un concorso, ma ne ha soltanto facoltà, che eserciterà se lo riterrà opportuno. In tal senso si è convenuto con quanto sostenuto dall'Ente.

### *Assistenza Sanitaria e Sociale*

Gli interventi relativi alle problematiche in materia sanitaria sono state quasi sempre in stretta correlazione con il sociale.

Infatti la peculiarità dell'attività svolta in questo anno ha visto le due problematiche, sociale e sanitaria, sempre strettamente connesse.

Riuscire ad avere chiarimenti in merito alla mancata accoglienza di anziani presso strutture pubbliche e alle tariffe applicate per il ricovero è stato uno degli interventi più sofferti in assenza di una specifica regolamentazione emanata dagli assessorati competenti.

Dopo numerosi solleciti da parte dell'ufficio e con l'appoggio di una interrogazione consiliare si è arrivati a stabilire chi deve pagare la "quota alberghiera" in caso di ricovero in RSA.

Reclami per disservizi nei confronti degli utenti sono stati presentati da cittadini che si sono visti negare il diritto a fornitura di protesi da parte del SSN. In alcuni casi era solo un problema di istruttorie sbagliate e quindi la procedura aveva subito notevoli rallentamenti, in altri casi si è notato reticenza da parte degli operatori a fornire le idonee informazioni.

La collocazione idonea di operatori sanitari che hanno avuto il riconoscimento della Legge 104 ha portato ad avere continui contatti sia con le Direzioni Territoriali dell'ASUR, sempre collaborative, che con le rappresentanze sindacali riuscendo in tal modo a far sì che le richieste di avvicinamento del posto di lavoro alla residenza si concretizzassero.

Molte sono state le segnalazioni da parte degli utenti per disservizi CUP in ordine alla prenotazione di visite specialistiche e per i tempi di

attesa delle stesse. Tali segnalazioni sono state trasmesse all'Assessore alla sanità ma i risultati ancora sono scarsi.

La richiesta di assistenza domiciliare ai Comuni risulta un problema a volte insormontabile non tanto per la mancanza di volontà dei competenti assessorati di risolvere la problematica quanto per la carenza di risorse finanziarie.

In particolare l'erogazione di contributi relativi alla legge 18 ha richiesto anche quest'anno vari interventi su tutto il territorio regionale e tutti con esito positivo

Il settore dei servizi connessi alle tossico dipendenze ha mostrato alcuni punti di debolezza nei confronti degli utenti .

In particolare l'assistenza di pazienti affetti da dipendenze rimane gravosa per i familiari che non riescono a gestirli in ambiente domestico.

### *Questioni Tributarie e Previdenziali*

Diversi cittadini sono stati indirizzati per rimborsi d'imposta statale, al Garante del Contribuente che, come noto, vigila sul buon andamento della attività degli uffici finanziari e tutela i diritti dei contribuenti che a lui possono rivolgersi direttamente.

Il contenzioso con la Regione in merito al pagamento bolli auto è stato ancora assai consistente per cui l'ufficio si è attivato per seguire le relative pratiche di numerosi cittadini.

Le problematiche di carattere previdenziale hanno riguardato ancora per lo più presunte irregolarità nelle modalità di calcolo dei contributi e sono state trattate direttamente, anche attraverso contatti telefonici, con funzionari degli uffici interessati, con una sensibile riduzione dei tempi tecnici di gestione delle pratiche.

### *Varie*

Nonostante la specificità delle materie attribuite al Difensore civico regionale e la definizione del proprio ambito operativo, numerose sono state le più svariate richieste di intervento anche quest'anno che di seguito si citano in sintesi:

- sono stati aiutati ad effettuare l'istruttoria preparativa alcuni automobilisti che dovevano contestare contravvenzioni davanti al Giudice di Pace;
- è stata fornita consulenza in merito ad alcune procedure privatistiche in materia di locazione locali pubblici;
- è stato svolto un intervento per rimborso da parte della RAI di un canone versato erroneamente due volte e si è collaborato con il Difensore civico di Fano e l'Amministrazione Provinciale in merito ad un bando Concorso FSE 2004 per corsi di Formazione extracomunitari;
- sono state infine raccolte e presentate all'assessore ai trasporti tutte le segnalazioni pervenute da parte dei pendolari sul cattivo funzionamento della rete ferroviaria regionale.

### ***Conclusioni***

Al termine del mio mandato, dopo cinque anni di attività istituzionale della difesa civica regionale nelle Marche, ritengo responsabilmente di poter affermare di aver adempiuto con impegno al dovere assunto per una compiuta ed efficiente tutela dei diritti dei cittadini marchigiani; in particolare mia assidua cura è stata quella di dar vita ad una Istituzione che fosse in contatto e a disposizione del cittadino nella maniera più diligente e dinamica possibile ed altresì equa ed imparziale.

Sono in definitiva pienamente soddisfatto dell'impegno profuso che non è stato offuscato da avvertite carenze organizzative, finanziarie e di sostegno che ho più volte segnalato nelle precedenti relazioni e che qui non voglio proprio riesporre e che mi auguro non angustino anche il mio successore.

Questa mia soddisfazione va naturalmente ascritta al merito di tutti i funzionari e collaboratori dell'Ufficio che, pur tra varie difficoltà, anche di organico, hanno con capacità, entusiasmo e spirito di abnegazione adempiuto al loro compito, dandomi pieno apporto, simpatia ed affetto.

Un fervido e grato saluto, che voglio esprimere con effusione di sentimenti, rinnovo ai Signori Funzionari, al Personale della Regione, Consiglio e Giunta, per l'attenzione dimostrata e per la collaborazione piena sempre prestata all'Ufficio e a me personalmente, anche nell'espletamento delle mie precedenti funzioni di Commissario del Governo, svolte per circa 7 anni.

Un cordiale ed augurale pensiero rivolgo, infine, agli Amministratori regionali ed ai Consiglieri tutti, della precedente e della attuale

legislatura, con l'auspicio che siano presto esaminati ed attuati necessari nuovi interventi a sostegno della difesa civica, affinché i diritti dei cittadini non siano semplicemente enunciati dalla nostra Costituzione, ma altresì garantiti e difesi in concreto, anche nell'ottica che tale tutela possa essere estesa al maggior numero possibile di persone in modo che, richiamando quanto affermato in precedenza, sia mantenuto sempre aperto l'ascolto della Regione sulle istanze dei marchigiani tutti.

*Dr. Giuseppe Colli*


**CATALOGAZIONE DI ARCHIVIO DEGLI ARGOMENTI**

- I**            **SANITA' – SERVIZI SOCIALI**
- II**           **EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – E.R.A.P**
- III**          **SISMA – EVENTI CALAMITOSI**
- IV**          **URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI**
- V**            **ATTIVITA' PRODUTTIVE** (*Industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo, caccia e pesca*)
- VI**          **AMBIENTE – TERRITORIO – TRASPORTI – VIABILITA'**
- VII**         **PERSONALE DIPENDENTE** (*Amm.ni varie - ex Dipendenti - Pensioni*)
- VIII**        **INTERVENTI SOSTITUTIVI** (*Commissari ad Acta Interventi presso i Comuni*)
- IX**          **VARIE**
- X**           **ACCESSO AGLI ATTI** (*L. 241/1990*)
- XI**         **AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO**
- XII**        **ENTI LOCALI**


## **APPENDICE E GRAFICI**



## Pratiche archiviate 2005 per Provincia



## Pratiche archiviate nel 2005 per Categoria



**TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE REGIONALE PER  
L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO**

Legge regionale n. 29 del 14 ottobre 1981 nel testo aggiornato con la modifica dell'art. 10 disposta con l'art. 35, comma IV, della L.R. del 20 aprile 1990 n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"

**Art.1**

E' istituito l'ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

**Art.2**

Il Difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

### Art.3

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art.4

Il Difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art.3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

#### Art.5

All'ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

#### Art.6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

## Art.7

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

## Art.8

Al Difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

## Art.9

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del Consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

## Art.10

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

## Art.11

Il ricorso al Difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R.21.11.1971, n.1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

## Art.12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al Difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;

b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

**ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI**  
**LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142**

*Art. 8 – Difensore Civico*

1. Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
  
2. Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale o Provinciale.

## **LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE ED**

### **I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

*Legge 5 febbraio 1992 n. 104*

#### **Art. 36**

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p. nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale e per i reati di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  
2. Per i procedimenti penali e per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte del Difensore Civico, nonché dell'Associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata od un suo familiare.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA'  
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO**

*Legge 15 maggio 1997, n. 127*

**Art. 16**

*(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome )*

1. A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. *(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).*

2. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI***D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267***Art. 136***(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)*

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad Acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. il Commissario ad Acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

**DISPOSIZIONE PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA  
SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE DI  
SEMPLIFICAZIONE 1999**

*Legge 24 novembre 2000, n. 340*

**Art. 15**

*(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)*

1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:  
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico".

